

La premialità prevista dal finanziamento dei dipartimenti di eccellenza si riferisce a quanto disciplinato dall'art. 9 co.1 della L.240/2010 che, al terzo e quarto paragrafo, recita *"Il Fondo può essere integrato dai singoli atenei anche con una quota dei proventi delle attività conto terzi ovvero con finanziamenti pubblici o privati. In tal caso, le università possono prevedere, con appositi regolamenti, compensi aggiuntivi per il personale docente e tecnico amministrativo che contribuisce all'acquisizione di commesse conto terzi ovvero di finanziamenti pubblici o privati"*.

La Legge 262/2016, istitutiva del finanziamento dei dipartimenti di eccellenza, al comma 323 lett. b) esplicita che il progetto dipartimentale prevede l'utilizzo del finanziamento per il reclutamento dei docenti, del personale TA, **della premialità da attribuire agli stessi**, all'investimento in infrastrutture e allo svolgimento di attività didattiche di elevata qualificazione.

Inoltre, la nota MUR prot. 8414 del 11/07/2017 riguardante le linee guida dei dipartimenti di eccellenza 2018-2022 (vedi pag.10) e la successiva nota MUR 6517 del 13/05/22 dei dipartimenti di eccellenza 2023-2027 (vedi pag.15) riportano quanto segue:

*"Premialità: risorse che si intendono destinare sono strettamente connesse alla realizzazione degli obiettivi del progetto da parte del personale docente e tecnico-amministrativo ricomprese nel Regolamento di Ateneo ai sensi dell'articolo 9 della Legge 240/10"*.

Si ravvisa pertanto la necessità di prevedere una specifica disciplina che consenta l'erogazione del finanziamento di eccellenza a titolo di premialità al personale docente e TA che partecipa alla realizzazione delle finalità del piano di sviluppo da prevedere nel Regolamento di Ateneo per la premialità ex art.9 L.240/2010.

Si riporta infine quanto citato a pag. 17 della nota MUR 6517 del 13/05/22 in merito alla inammissibilità di rendicontare costi indiretti e figurativi:

*"Si ricorda che, non trattandosi di progetti di ricerca o finanziamenti assimilabili al conto terzi, non sono ammissibili quote di prelievo a favore del bilancio dell'Ateneo per la copertura di eventuali costi indiretti"*.